



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

[approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 30 del 31 maggio 2007]

Milano, maggio 2007



protezione ambiente s.r.l.

via maniago, 12 - 20134 milano

tel. 0226412529/34 • fax 026412574

info@protezioneambiente.it • www.protezioneambiente.it

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. Sono escluse le fonti di rumore regolamentate dal primo comma dell'art. 659 c.p..
3. Si intendono espressamente richiamate le norme nazionali e soprannazionali che regolamentano le attività ed i macchinari rumorosi.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 - Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività che
 - a) si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o
 - b) è svolta in ubicazioni variabili e di tipo provvisorio.
2. Sono escluse le attività a carattere stagionale, che ricadono nel campo di applicazione generale.

Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

1. L'utilizzo di attrezzature rumorose deve essere svolto ponendo in essere tutte le tecniche utilizzabili per renderne meno rilevante l'impatto acustico, a partire dalla scelta della loro localizzazione e dalla realizzazione di mascherature acustiche adeguate.

Art. 4 - Orari

1. L'attivazione e l'impiego di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili sono consentiti anche in eccedenza ai livelli di zona nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.
2. L'attivazione e l'impiego di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili sono consentiti anche in eccedenza ai livelli di zona nei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 20.
3. Sono fatti salvi gli interventi di emergenza e quelli relativi a strade di tipo A e B (secondo le definizioni del Codice della Strada).

Art. 5 - Limiti massimi

1. Durante le attività regolate dalla presente sezione, il limite assoluto da non superare (Leq) è comunque pari a 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
2. Tale limite si intende rilevato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) a finestre chiuse.

Art. 6 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga possibile che si abbia il superamento dei limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato al n. 1.

3. Il Sindaco, previo parere dei servizi Comunali e territoriali preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nella presente sezione.

Sezione II – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e in generale le attività che durante il loro svolgimento prevedono la presenza di sorgenti sonore (amplificate e non) che possono produrre elevati livelli di rumore con allestimenti temporanei.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell’attività principale licenziata e qualora non superino le dodici giornate nell’arco di un anno solare.
3. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle connesse all’esercizio di attività ludiche non aventi scopo di lucro, quali ad esempio le attività svolte negli spazi utilizzati dagli oratori, per periodi:
 - a) non superiori a tre ore giornaliere nel periodo scolastico, in giornate feriali ed in orario diurno;
 - b) non superiori a sei ore giornaliere complessive nel periodo scolastico, in giornate festive ed in orario diurno;
 - c) non superiori ad otto ore giornaliere complessive al di fuori del periodo scolastico, in orario diurno.
4. Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle connesse all’esercizio di attività sportive non aventi scopo di lucro per periodi:
 - a) non superiori a tre ore giornaliere in giornate feriali ed in orario diurno;
 - b) non superiori a sei ore giornaliere complessive, in giornate festive

Art. 9 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all’art. 8, commi 1° e 2° dovranno essere ubicate di preferenza nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto di cui all’art. 4, comma 1° lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 individuate nella classificazione acustica adottata dal Comune.
2. Le attività contemplate dal 3° comma potranno aver luogo solo all’interno del perimetro ad esse destinato in corrispondenza dei luoghi di culto e simili.
3. Le attività contemplate dal 4° comma potranno aver luogo solo all’interno del perimetro ad esse destinato dal vigente strumento urbanistico
4. Le attività di cui all’art. 8 non possono comunque aver luogo nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Art. 10 - Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all’art. 8, commi 1° e 2° è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella A.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all'art. 8, comma 3° è consentito con le limitazioni indicate nella tabella A.
3. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee con caratteristiche rumorose indicate all'art. 8, comma 4° è consentito con le limitazioni indicate nella tabella A.
4. Le deroghe indicate in tabella sono rapportate alla tipologia dell'evento, agli orari di attività, alla durata in giorni, all'ubicazione e alla considerazione delle altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
5. I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
6. Si applica il criterio differenziale come indicato nella tabella A.
7. In nessuno dei casi regolamentati sono da ritenersi applicabili altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
8. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel successivo titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con $t = 1$ sec.).

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art. 8, commi 1° e 2° deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati in tabella A. Almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione deve essere inviata una comunicazione al Sindaco (allegato 2 al presente Regolamento), il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.
2. Per le attività indicate al comma 3° dell'articolo 8, l'Ente gestore comunica al Sindaco i periodi dell'anno in cui le stesse avranno luogo e gli orari impegnativi di svolgimento.
3. Per tutte le attività non previste dalla tabella A o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, secondo lo schema allegato al n. 3.
4. Il Sindaco, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 12 Limitazioni generali

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dB(A) SPL slow o 100 dB(A) Leq con t = 1 sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Art. 13 Procedimenti autorizzatori

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati dalle norme tecniche regionali in materia.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi inserimenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1° del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della documentazione di impatto acustico.

TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

Art. 14 Uso di macchine da giardino ed altoparlanti

1. Macchine da giardino:

- a) l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito sia nei giorni feriali, compreso il sabato, come pure nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 20. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19;
 - b) le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente; devono comunque essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

TITOLO V – NUOVE ATTIVITÀ EDIFICATORIE

Art. 15 Disciplina

1. Le presenti norme regolamentano le situazioni di nuova edificazione e di autorizzazione a nuove attività secondo il dettaglio che segue, in applicazione del combinato disposto dell’art. 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della normativa regionale in materia.

Art. 16 Opere con potenziale impatto acustico

1. I progetti relativi a nuove realizzazioni, modifiche o potenziamenti delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale¹:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F come definite dal Codice della Strada;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi nei quali siano installati o sia prevista l’installazione di macchinari o impianti rumorosi (ad esempio, sistemi di condizionamento e/o refrigerazione);
 - impianti sportivi o ricreativi;
 - ferrovie e sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

Art. 17 Opere potenzialmente sensibili

1. I progetti relativi ad aree interessate alla realizzazione delle seguenti categorie di opere devono essere accompagnati da una **valutazione previsionale del clima acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 - scuole ed asili nido;
 - ospedali, case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici (urbani o extraurbani);
 - nuovi insediamenti residenziali **prossimi** alle tipologie di opere elencate al precedente articolo 16, ivi comprese le strade di cui alla lettera b).
2. Per “**prossimi**” si intendono aree destinate ad insediamenti residenziali il cui perimetro esterno sia posto a distanza inferiore a 100 m dal sedime delle opere elencate (allegato 4).
3. Per quanto concerne le strade definite come “urbane di quartiere” (strade di tipo E) e “urbane locali” (strade di tipo F), il limite sopra indicato è ridotto a 10 m dal sedime.
4. Per distanze superiori a quelle indicate non è obbligatoria la presentazione della valutazione previsionale, fermo restando l’obbligo del progettista di certificare l’avvenuto rispetto delle indicazioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici installati; tale obbligo vale per tutti gli insediamenti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1°.
5. Su conforme richiesta dell’interessato ed in deroga a quanto indicato al precedente comma 1. l’Ufficio comunale preposto può comunque accettare che in prossimità di strade di tipo D, E, F la valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecni-

¹

Per la definizione di “tecnico competente in acustica ambientale” si rinvia alle prescrizioni della legge 447/95 ed alle indicazioni regionali in materia.

co competente non venga presentata, ma sia sostituita da autocertificazione a firma sia del richiedente la concessione che del progettista della medesima, dalla quale risultati:

- a) il rispetto delle indicazioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- b) una descrizione della situazione in essere nella zona sia con riferimento al traffico, sia con riguardo alle caratteristiche d'uso delle edificazioni circostanti l'area oggetto della richiesta.
6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali con i quali non vengono modificate le murature perimetrali non sono soggetti alla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico; sono comunque soggetti a presentazione di dichiarazione a firma del progettista e del direttore dei lavori in merito ai requisiti acustici passivi delle partizioni interne e degli impianti tecnologici installati, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
7. La richiesta di abitabilità di edifici residenziali (nuovi o conseguenti a ristrutturazione) deve essere accompagnata da certificazione di collaudo a firma di tecnico competente.
8. Ai sensi dell'art. 2 comma 5° lettere c) ed e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, gli interventi di pianificazione urbanistica territoriale, ivi compresi i piani integrati di intervento, devono essere realizzati in maniera tale da ottenere la limitazione delle emissioni sonore e la protezione dei potenziali esposti attraverso interventi passivi realizzati lungo la via di propagazione dalle sorgenti ai ricettori o sui ricettori stessi. A tale scopo, la documentazione progettuale dovrà essere integrata con la verifica del clima acustico preesistente (redatta a cura di tecnico competente in acustica ambientale); successivamente, la presentazione delle ulteriori specifiche richieste a costruire dovrà seguire l'*iter* sopra indicato al comma 1° del presente articolo.

Art. 18 Atti di abilitazione a costruire

1. Le richieste di rilascio di permesso a costruire, le denunce di inizio attività e le dichiarazioni di abilitazione all'uso delle seguenti tipologie edilizie devono essere accompagnate da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale:
 - a) impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive;
 - b) impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive;
 - c) impianti e infrastrutture adibiti ad attività ricreative;
 - d) impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Si richiama, a questo proposito l'obbligo, al rispetto del contenuto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", per quanto applicabile ad edifici delle categorie da A a G definite dal decreto stesso:
 - *categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;*
 - *categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;*
 - *categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;*
 - *categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;*
 - *categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;*
 - *categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;*
 - *categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.*

Art. 19 Documentazione necessaria all'autorizzazione

1. Le dichiarazioni di inizio attività produttiva di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 2007 n. 8 devono essere accompagnate da **documentazione previsionale di impatto acustico** redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Nel caso in cui la documentazione preveda la possibilità di valori di emissione superiori a quelli definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale per la zona di prevista attività, la richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere la descrizione delle misure stabilite per la riduzione o l'eliminazione delle emissioni sonore causate dal o dagli impianti e comunque dall'attività per la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione.
2. I contenuti minimi delle documentazioni previsionali di impatto acustico sopra richiamate devono rispettare le indicazioni contenute nel documento *“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”*, approvato con D.R.G. 8 marzo 2002 n. 7/8313, di cui deve intendersi recepita ogni eventuale variazione.
3. La documentazione di cui sopra è resa con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
4. La documentazione presentata ai sensi e per gli effetti degli articoli 16, 17, 18 e 19 sarà trasmessa all'A.R.P.A. per il giudizio di merito, previo controllo in ordine alla completezza della medesima, da eseguirsi a cura dell'ufficio comunale preposto.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Sanzioni

1. Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni generali vigenti.
2. Per le strutture di cui al precedente Titolo III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 21 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata alla A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del Regolamento per attività rumorosa temporanea

Allegato 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili: segnalazione preventiva

Allegato 3 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

Allegato 4 – Strade comunali: categorie

Allegato 5 – Tabella A

Allegato 1 - Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

**Al Sindaco del Comune di
CARONNO PERTUSELLA**

**e, p.c. All'A.R.P.A.
Dipartimento provinciale di Varese
Via Campigli 5
V A R E S E**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l'esercizio delle attività rumorose – art. 7

PRESENTA DOMANDA

di autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti stabiliti per l'esercizio dell'attività rumorosa temporanea consistente nelle attività edilizie di seguito dettagliate:

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari
_____.

A tale scopo, comunica:

- frequenza delle attività indicate
- planimetria prevista dell'organizzazione del cantiere con posizionamento di massima delle macchine origine delle attività rumorose
- descrizione delle macchine stesse, con particolare riferimento alla loro potenza sonora, agli orari di utilizzo ed alla durata giornaliera dell'utilizzo stesso
- superficie esterna per la quale si ritiene possano aver luogo i superamenti previsti
- entità del superamento per il quale si richiede deroga
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d'uso.

In fede

Data _____

firma _____

Allegato 2 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: segnalazione preventiva

**Al Sindaco del Comune di
CARONNO PERTUSELLA**

**e, p.c. All’A.R.P.A.
Dipartimento provinciale di Varese
Via Campigli, 5
VARESE**

OGGETTO: Segnalazione preventiva di manifestazione pubblica

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l’esercizio delle attività rumorose – art. 11

SEGNALA

Che avrà luogo la manifestazione a carattere temporaneo consistente in

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari _____.

La manifestazione ha caratteristiche tali da ricadere nelle previsioni di cui all’art. 8 comma ____.

Allega relazione che descrive:

- planimetria dell’area interessata, con indicazione delle attrezzature potenzialmente rumorose e loro descrizione con particolare riferimento alla potenza sonora
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d’uso.

In fede

Data _____ firma _____

Allegato 3 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

**Al Sindaco del Comune di
CARONNO PERTUSELLA**

e, p.c. All’A.R.P.A.

**Dipartimento provinciale di Varese
Via Campigli 5
V A R E S E**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, nella sua qualità di legale rappresentante della società _____, presa visione del vigente regolamento comunale per l’esercizio delle attività rumorose – art. 11

PRESENTA DOMANDA

di autorizzazione in deroga all’esercizio della manifestazione a carattere temporaneo consistente in

da svolgere in via _____ per il periodo _____ negli orari _____ per le seguenti motivazioni: _____

A tale scopo, allega relazione tecnica che descrive:

- frequenza delle attività indicate
- planimetria dell’area interessata, con indicazione delle attrezzature potenzialmente rumorose e loro descrizione con particolare riferimento alla potenza sonora
- superficie esterna per la quale si ritiene possano aver luogo i superamenti previsti
- entità del superamento per il quale si richiede deroga
- descrizione di massima degli edifici circostanti e loro destinazione d’uso.

In fede

Data _____

firma _____

Allegato 4 – Strade comunali: categorie

STRADE DI CATEGORIA SUPERIORE AD E ED F

(secondo le indicazioni di cui al Piano Urbano del Traffico vigente)

STRADE URBANE DI INTERQUARTIERE (cat. D):

- Viale V Giornate (*da via Bergamo al confine con la Provincia di Milano*)
- Via Bergamo
- Viale Europa

Allegato 5 – Tabella A

<i>Descrizione della manifestazione</i>	<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Afflusso previsto (o capienza)</i>	<i>Durata</i>	<i>Numero massimo di giorni per sito</i>	<i>Livello massimo in facciata</i>	<i>Limite orario</i>	<i>Limite differenziale</i>
Concerti all'aperto	8.1°	> 1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli)	8.1°	> 1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	70 dB(A)	Dalle 15 alle 24	Non si applica
Concerti all'aperto o al chiuso	8.1°	< 1000	1 giorno	16 gg	65 dB(A)	Dalle 15 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con punti di spettacolo	8.1°	< 1000	≤ 10 gg	Illimitato	65 dB(A)	9-13 15-24	Non si applica
		> 1000	≤ 10 gg	≤ 10 gg	65 dB(A)	9-13 15-24	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 24.00
Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali svolti a supporto di attività principale di ristorazione (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	8.2°	< 1000	≤ 12 gg	≤ 12 gg	65 dB(A)	23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.

<i>Descrizione della manifestazione</i>	<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Afflusso previsto (o capienza)</i>	<i>Durata</i>	<i>Numero massimo di giorni per sito</i>	<i>Livello massimo in facciata</i>	<i>Limite orario</i>	<i>Limite differenziale</i>
(segue) Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali svolti a supporto di attività principale di ristorazione (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	8.2°	< 1000	> 12 gg	> 12 gg	Non derogabile	//	Non derogabile
Attività rumorose a carattere temporaneo connesse all'esercizio di attività ludiche (non aventi scopo di lucro)	8.3°	< 200	//	//	65 dB(A)	3 – 6 ore (in orario diurno)	Non si applica
Attività rumorose a carattere temporaneo connesse all'esercizio di attività ludiche (non aventi scopo di lucro)	8.4°	≥ 200	1 giorno	32	65 dB(A)	Dalle 10 alle 23.30	Estensione del differenziale diurno a 10 dB(A) fino alle ore 23.30.